

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 3883]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito di un'epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l'influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria in numerosi paesi terzi ⁽³⁾.
- (2) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e abroga la decisione 2005/432/CE ⁽⁴⁾ ha autorizzato l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carni di pollame provenienti dalla provincia cinese di Shandong che abbiano subito un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C.
- (3) Giacché tale tipo di trattamento termico è sufficiente a rendere inattivo il virus dell'influenza aviaria, il rischio zoonosario rappresentato dai prodotti sottoposti a trattamento termico può essere considerato irrilevante.

(4) Risulta quindi opportuno derogare alla sospensione dell'importazione di prodotti costituiti da o contenenti carni di pollame prevista dalla decisione 2005/692/CE, al fine di consentire le importazioni di tali prodotti a base di carni di pollame, a condizione che siano stati sottoposti a trattamento termico ai sensi della decisione 2007/777/CE.

(5) La decisione 2005/692/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:

- a) carni fresche di pollame;
- b) preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;
- c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
- d) uova per il consumo umano; nonché
- e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, a condizione che tale carne abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II alla decisione 2007/777/CE.»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

⁽³⁾ GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/869/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 104).

⁽⁴⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
